



Dott. Giorgio Berta  
Rag. Mirella Nembrini  
Rag. Sergio Colombini

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Antonio Aldeghi  
Dott.ssa Marina Asperti  
Dott.ssa Valentina Bonomi  
Dott. Massimiliano Brioschi  
Dott. Valerio Chignoli  
Dott. Enzo Colleoni  
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz  
Dott.ssa Sabrina Durante  
Dott.ssa Valentina Ferri  
Dott.ssa Francesca Ghezzi  
Dott.ssa Silvia Gibillini  
Dott.ssa Valeria Gualtieri  
Dott. Walter Larici  
Dott.ssa Elisa Marcandalli  
Dott. Massimo Medici  
Dott. Andrea Medolago  
Dott. Luigi Nespoli  
Dott.ssa Sara Nicoli  
Dott. Franco Patti  
Dott. Riccardo Rapelli  
Dott. Massimo Restivo  
Dott.ssa Marilena Rota  
Dott.ssa Laura Santini  
Dott. Edoardo Scaini  
Dott.ssa Clara Sterli  
Dott. Guido Tisi  
Dott.ssa Simona Vavassori  
Dott. Federico Vicari  
Dott.ssa Simona Zambetti  
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi  
Dott.ssa Elena Del Bello  
Dott.ssa Jessica Gambirasio  
Dott.ssa Francesca Gerosa  
Dott.ssa Alessia Gusmini  
Dott.ssa Susan Mossi  
Dott.ssa Sara Redaelli  
Dott. Daniel Vanoli

### **Circolare n. 30 del 12/05/2022**

- 1) Le news di maggio
- 2) Dal 1° maggio 2022 operativa l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)
- 3) Pubblicato il provvedimento per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato percepiti legati all'epidemia Covid-19

#### **1) Le news di maggio**

##### **Bonus pubblicità elenco fruitori**

Sul portale del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della presidenza del Consiglio dei Ministri è online l'elenco aggiornato di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie e regolarmente presentato la comunicazione per l'accesso al bonus fiscale (articolo 57-bis, D.L. 50/2017) per il 2021, con l'importo del credito teoricamente fruibile e con l'indicazione della percentuale provvisoria di riparto.

##### **Bonus straordinari per le aziende energivore e gasivore**

Come noto i Decreti Energia n. 17 e 21 del 2022 hanno previsto dei bonus straordinari per le aziende energivore e gasivore ossia quelle a forte consumo di energia elettrica e gas naturale nonché per le imprese diverse. Ora con risoluzione n. 18 del 14 aprile 2022, l'Agenzia delle entrate, ha reso disponibili, per consentire l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta in parola entro il 31 dicembre 2022, i seguenti codici tributo:

- "6961" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17";
- "6962" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17";
- "6963" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022) – art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21";

- “6964” denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) – art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.

Gli stessi vanno inseriti nella sezione “Erario”, della colonna “importi a credito compensati” dell’F24, oppure, in caso di riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. L’anno di riferimento è quello in cui la spesa è stata sostenuta. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

#### **Lavoro occasionale: comunicazione via e-mail o telematica**

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 881 del 24 aprile 2022, ha reso noto che la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, potrà continuare ad essere effettuata tramite e-mail, per questo verranno mantenute attive le caselle di posta elettronica già indicate con la Nota n. 29/2022. L’obiettivo è quello di garantire il servizio anche in caso di malfunzionamento del sistema o in altre ipotesi connesse ad oggettive difficoltà del committente. A tal proposito, si ricorda che è possibile prendere visione degli indirizzi e-mail consultando la circolare dello Studio n. 5 del 14/01/2022.

L’Ispettorato evidenzia tuttavia che la trasmissione della comunicazione a mezzo e-mail non consente un efficace monitoraggio degli adempimenti, pertanto, l’apposito servizio telematico presente sul sito internet [www.cliclavoro.gov.it](http://www.cliclavoro.gov.it), rimane il canale preferenziale da utilizzare a partire dal 1° maggio 2022.

#### **Assegno unico e universale: presentazione domande e casi particolari**

L’INPS, con il messaggio n. 1714 del 20 aprile 2022, ha fornito nuove precisazioni in merito all’assegno unico e universale per figli a carico, in particolare, le precisazioni riguardano: il riconoscimento delle maggiorazioni nel caso in cui entrambi i genitori siano lavoratori e per i nuclei numerosi; il riconoscimento del beneficio ai genitori separati e la presenza di figli maggiorenni nel nucleo familiare.

Ai fini del riconoscimento dell’importo di maggiorazione rilevano tutti i redditi da lavoro dipendente o simili, nonché i redditi da pensione, i redditi da lavoro autonomo o d’impresa, che devono essere posseduti al momento della domanda e percepiti per un periodo prevalente nel corso dell’anno. Inoltre, è stato specificato dall’istituto che sono computabili anche gli importi percepiti a titolo di NASPI e DIS-COLL ed il reddito del genitore che lavora all’estero con residenza fiscale in Italia. Inoltre, la maggiorazione spetta anche ai nuclei di genitori lavoratori agricoli autonomi.

In riferimento alla maggiorazione dell’importo dell’assegno unico spettante alle famiglie numerose, per ciascun figlio successivo al secondo e quella spettante ai nuclei familiari con quattro o più figli, è stato precisato che, se all’interno del nucleo familiare sono presenti figli con genitori diversi, le maggiorazioni spettano solo ai soggetti per i quali è accertato il rapporto di genitorialità con i figli sulla base delle medesime regole valide ai fini ISEE.

Per quanto attiene alla determinazione del numero totale di figli, l’Istituto precisa che sono considerati tutti i figli a carico sulla base delle regole di appartenenza al nucleo ISEE, ancorché alcuni di essi non abbiano diritto all’assegno unico. Analogamente, in mancanza di ISEE, dovrà farsi

riferimento alla composizione del nucleo familiare auto dichiarato, in base alle medesime regole valide per l'ISEE.

Infine, in riferimento al riconoscimento del trattamento per i genitori separati, viene precisato che l'assegno unico ed universale è concesso in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, di comune accordo tra i genitori o in presenza di atto del giudice, il contributo può essere erogato interamente solo a uno dei due genitori.

#### **Cassa colf: 300 euro a chi ospita familiari ucraini**

La Cassa Colf rimborsa alle lavoratrici e ai lavoratori che sono iscritti alla Cassa, un importo una tantum fino a 300 euro, che ospitano presso il proprio domicilio e/o residenza parenti entro il terzo grado e/o affini entro il secondo grado rifugiati dall'Ucraina in conseguenza alla situazione di guerra.

La condizione per poter accedere alla prestazione è il pagamento dei contributi dei due trimestri precedenti al trimestre per il quale si sta effettuando la richiesta, la cui somma non deve essere inferiore ad otto euro.

L'entità dell'importo spettante prescinde dal numero di parenti e/o affini ospitati e la prestazione non è ripetibile.

Le richieste possono essere presentate a far data dal 1° maggio, utilizzando l'apposito modulo, allegato al Regolamento consultabile su [www.cassacolf.it](http://www.cassacolf.it). Il contributo decorre dal 24 febbraio 2022.

#### **Smart working proroga al 31/08 e tutela lavoratori fragili proroga al 30/06**

Il Ministero del Lavoro, con Comunicato del 29 aprile 2022, ha reso noto l'approvazione dell'emendamento al DL Riaperture che proroga fino al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro di attivare e/o prorogare la modalità di lavoro agile (Smart Working) per ogni rapporto di lavoro subordinato, attraverso la procedura semplificata, già in vigore fino al 30 giugno 2022, che non prevede la necessaria stipula dell'accordo individuale. Inoltre, è stato prorogato anche il regime di tutela per i lavoratori fragili fino al 30 giugno 2022.

## **2) Dal 1° maggio 2022 operativa l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro)**

La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto un'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa, c.d. ISCRO. L'indennità è stata introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è rivolta a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps che esercitano attività di lavoro autonomo a fronte di presentazione di un'apposita domanda all'Inps.

L'Istituto, con messaggio n. 1569 del 7 aprile 2022, ha comunicato che la domanda dell'indennità per il 2022 potrà essere presentata dal 1° maggio al 31 ottobre 2022.

È possibile beneficiare dell'indennità una sola volta nel triennio 2021-2023, non potranno, quindi, accedere all'indennità per il 2022 coloro che ne hanno già beneficiato per il 2021.

#### Soggetti interessati

Per poter accedere all'agevolazione, i soggetti interessati oltre a dover essere iscritti alla gestione separata Inps ed esercitare abitualmente una attività di lavoro autonomo, è necessario

che:

- 1) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto (ivi compresa l'Ape sociale) e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie (cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità);
- 2) non siano beneficiari di reddito di cittadinanza;
- 3) abbiano prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei 3 anni anteriori all'anno precedente alla presentazione della domanda;
- 4) abbiano dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 8.299,76 euro per il 2022;
- 5) siano in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- 7) siano titolari di partita Iva attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'iscrizione alla gestione previdenziale in corso.

#### Importo del contributo

L'Isco verrà erogata nella misura del 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall'Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest'ultima all'Inps alla data di presentazione della domanda. Il reddito di riferimento da considerare è quello della sola attività di lavoro autonomo così come individuato ai sensi dell'articolo 53, comma 1, Tuir.

Per il 2022, l'importo mensile dell'indennità non può essere inferiore ad euro 254,75 e superiore ad euro 815,20, per 6 mensilità che decorrono dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Qualora dal calcolo dovesse risultare una misura della prestazione di importo inferiore ad euro 254,75 ovvero superiore ad euro 815,20, l'indennità è erogata in misura pari rispettivamente ad euro 254,75 mensili e ad euro 815,20 mensili.

#### Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata dal 1° maggio ed entro il 31 ottobre 2022, termine ultimo per la prestazione della domanda di Isco per l'anno 2022, in via telematica tramite l'apposito servizio online rilasciato dall'Inps a decorrere dalla stessa data.

Le credenziali di accesso al servizio web sono:

- lo Spid di livello 2 o superiore,
- la Carta di identità elettronica 3.0 (Cie)
- la Carta nazionale dei servizi (Cns).

In alternativa, è possibile rivolgersi al contact center integrato.

### **3) Pubblicato il provvedimento per l'autodichiarazione degli aiuti di Stato percepiti legati all'epidemia Covid-19**

Con il provvedimento n. 143438 del 27 aprile 2022 l'Agenzia delle entrate ha approvato il modello e le istruzioni dell'autodichiarazione da rilasciare ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000, nella quale attestare che l'importo complessivo degli aiuti di stato fruiti non supera i massimali di cui alla sezione 3.1 ovvero alla sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 *final*.

Il provvedimento fa seguito all'obbligo introdotto dall'articolo 3 del decreto del Mef datato 11 dicembre 2021.

Gli operatori economici devono presentare **entro il prossimo 30 giugno 2022** l'autodichiarazione in modalità telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, D.P.R.322/1998.

#### **Il modello approvato e le istruzioni per la compilazione**

La dichiarazione deve essere presentata dagli operatori economici che hanno beneficiato delle misure di aiuto riconducibili alle seguenti disposizioni normative:

- articoli 24, 25, 28, 120, 129-bis e 177, D.L. 34/2020;
- articolo 78, commi 1 e 3, D.L. 104/2020;
- articoli 1, 1-bis, 1-ter, 8, 8-bis e 9-bis, D.L. 137/2020;
- articolo 2, D.L. 172/2020;
- articolo 1, commi 599 e 602, L. 178/2020;
- articoli 1, commi da 1 a 9, 1-ter, 5, 6, commi 5-6 e 6-sexies, D.L. 41/2021;
- articoli 1 e 4, D.L. 73/2021.

#### **Casi di esonero**

In ogni caso, le istruzioni specificano chiaramente in quale casistica debba essere presentata l'autodichiarazione: qualora il beneficiario abbia presentato una dichiarazione sostitutiva per l'accesso agli aiuti di cui sopra e non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti, l'autodichiarazione non è obbligatoria.

I contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata di cui all'articolo 5, comma da 1 a 9, D.L. 41/2021 possono presentare l'autodichiarazione entro il più ampio termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata, se il termine è successivo al 30 giugno 2022 (in questo caso dovranno essere presentate due autodichiarazioni).

Con il modello di autodichiarazione, è possibile anche restituire gli aiuti di stato percepiti in misura superiore ai massimali previsti.

Il provvedimento, il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche sono disponibili al link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022>.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

**Studio Berta Nembrini Colombini & Associati**